DELL'ECONOMIA POLITICA. LUIGI DELFINI CAPITANO D'ARTIGLIERIA ITALIANA

Luigi Delfini

DELL' ECONOMIA POLITICA.

LUIGI DELFINI
CAPITANO D'ARTIGLIERIA ITALIANA.

Lex proditur, ut apetitus noxius sub juris regula limitetur, per quam genus humanum ut honeste vivat, alterum non lædat, jus suum cuique tribuat, informatur.

1804.

Milano, nella Tipografia di Giuseppe Borsani, e C.
Corso di Porta Orientale num. 637.

PROEMIO.

L' economia politica è una delle più tarde scienze, che l'uomo abbia scoperto in soccorso dell' umanità. Dopo che l' Europa cominciò ad illuminarsi, dopo che l'invenzione della stampa facilitò la comunicazione delle idee, si tentò di distruggere i pregiudicj, di ragionare sulle opinioni, e di migliorare lo stato di società.

Invece del terribile problema = trovare la maniera di distrugger più uomini nel minor tempo possibile = quale occupava le inquiete potenze d'Europa, parve, che cominciasse la sostituzione dell' altro assai migliore, su di cui si studia ancora, e pur troppo invano, cioè = trovar il modo più facile, e più sicuro per render tranquille, e felici le nazioni.

Moltissimi occuparonsi delle scienze filosofiche, fisiche, e morali, la politica presentò i pubblicisti, e si ragionò sui dritti dell' uomo, su quelli di pace, e di guerra;

la ragione della sovranità, il dritto delle nazioni fu pur studiato, meditato, calcolato; la politica si estese pure intorno il commercio, ma il risultato non presentò, che dei tristi effetti, e vani riescirono tutti questi sforzi, e voli dell' intelletto, ed immaginazione.

Non sì abbandonò perciò il progetto. Gli uomini di genio portarono più oltre i loro tentativi, e si cercarono i più sodi, e primi remoti principj per fissarvi il calcolo degli interessi delle nazioni; prescindo io dai pochi insegnamenti lasciatici da Zenofonte dietro ai precetti di Socrate. Da tutte le scoperte fatte ne risultò il corpo della scienza economica, che tutto abbraccia quanto havvi di relativo nella politica società; la forza, e la durata dei Governi, e la felicità fisica, e morale dell' umanità.

Da questa nuova scienza, quanto alla forma, ai principj, ai risultati, ne venne il moderno nome di Economia Politica; l'uomo di stato ne deve esser assolutamente inteso, gli oggetti, che essa verte dovrebbero interessar ogni uomo. Vorrei, che i miei sforzi, il mio zelo corrispondessero alla mira del bene dei Cittadini, ed alla prosperità delle nazioni, cui ognuno occupar si dovria

per riuscirci. Questo ragionato prospetto, che presento, mi studiai di farlo sistematico, e ragionato con quello spirito d'ordine, con cui si combinano le idee, si ragiona, ed a scoprir si viene la verità. Questo è il modo, e l'arte di trovar l'uomo a principj, l'uomo conseguente.

PROSPETTO.

1. L'uomo da solo, l'uomo fuori di società è in un continuo pericolo di se medesimo, è in uno stato continuo di guerra. Sente che un aumento di forza potrebbe assicurarlo. La società può prestarglielo, messi a di lui livello i temuti nemici. Dunque nell' istinto naturale di cercare nelle possibili forze la sua sicurezza, aspira alla società.

2. La società non è sicura, meno gli individui, che la compongono, se l'ordine non la conserva, non la difende. Dunque l'uomo resta interessato a conoscere quest' ordine per la tranquillità sociale, per la sicurezza di se medesimo.

3. L'ordine sociale importa la sicurezza della proprietà, e la libertà di usarne, unico mezzo per la conservazione, e difesa. Dunque l'uomo deve occuparsi di tuttociò, che importa sicurezza di proprietà, giacchè senza libertà, senza sicurezza è un nome vano la parola dritto, che lo stato sociale ci ha fatto sentire così pregievole, così sacro.

4. Alla sicurezza della proprietà non si arriva, che difendendola colla forza, proteggendola colle leggi, che sono le regole dell' ordine. Dunque l'uomo per la sua felicità deve conoscere questa forza, sapere in che consista la legge. La prima per conservarla sempre, o per aumentarla ove il bisogno lo consigli. La seconda per rispettarla, e per portarla alla dovuta osservazione.

5. La forza d'una nazione sono le ricchezze, la popolazione, il possesso, e l'esercizio delle arti fondamentali, e miglioratrici. Dunque questi rami, e la relativa amministrazione, che ne stabilisce le distribuzioni, ne calcola il prezzo, ne analizza il valore, ne bilancia le consumazioni, e le riproduzioni, sono cognizioni indispensabili al ben essere dell' uomo, alla di lui felicità. Senza la sociale economia, i patti sociali sarebbero senza base, e senza effetto.

6. Le ricchezze altre sono particolari altre pubbliche. La quantità di queste ultime sta in ragione delle prime. Dunque ciascun particolare nell' ordine della sua parzial economia è tenuto a migliorare per quanto gli sia possibile, come è debito generale di concorrere al miglior essere della società, che in ultima analisi, non è, che un risultato di tante

felicità private, scopo finale dell' Economia Politica.

7. All' intento vi vuole un governo, ed uno stato d'uomini. L'ignoranza è il più crudele de' nemici, allora si hanno a governar delle bestie. Non v' ha dunque niente di più forte, di più terribile ai nemici, quanto l'istruzione. A questa si arriva col mezzo dell' educazione. Un tal mezzo adunque è indeclinabile, già che la natura sola non da che gli istinti, e l'arte, ed il governo formano l'uomo. I popoli il più che sia possibile, la società d'uomini saggi, e la parte legislativa sarà ben cauta dall' attentare di opprimerla.

8. Le ricchezze pubbliche anche hanno il nome di nazionali. Le imposizioni sono i rami da cui nascono, e crescono in ragione dei bisogni generali della società. Gravitano queste sulle proprietà particolari. Un eccesso ora diminuisce, ora annienta le private ricchezze. Le pubbliche così ricevono talvolta un colpo senza sapersi da qual parte provenuto. Devesi dunque apprender il modo, e le quantità per istabilirle, onde risorse presenti, e future non sieno attaccate, ma difese, e mantenute nella fecondità.

9. Il modo della pratica, e sperienza rilevato dal proprio governo, o d'altri, se il primo non basta, la quantità del calcolo dei

redditi generali in confronto della consumazione alla riproduzione si possono stabilire. Dunque sia necessario conoscer questi mezzi al proposto intento. Con questi si potrà anche rilevare, se convenga gravitare sulla maggior possibile quantità, oppur semplificarne all' unità l'imposizione.

10. La quantità delle ricchezze particolari sta in ragione dell' attiva popolazione, e così viceversa; come la quantità della ricchezza nazionale sta in ragione del complesso di questi due oggetti. Le ricchezze si estendono in ragione dei bisogni fattizj; dunque bisogna coltivarli come sorgente di popolazione, sorgente di ricchezze, e quindi di forza sociale ancora.

11. I bisogni fattizj sono alimentati dal commercio, ma non v' è commercio senza costumi, e senza virtù. Non v' è virtù senza giustizia. Non v' è giustizia senza conformità d'interesse comune. Dunque nel proporsi la principal parte, tutti codesti mezzi vanno conosciuti, vanno osservati, come base del credito pubblico, e delle grandiose risorse, che procura la circolazione. Più ancora vanno osservati non solo in quanto proteggono le arti, ed il commercio, ma in quanto abbattono gli ostacoli, che il monoplio, ed i privilegi dannosi all' eguaglianza, l'alterazione della merce

universale, la moneta, potrebbero presentare, giacchè la felicità particolare degli individui non può essere ragionevolmente, e solidalmente stabilita, che nel bene generale della specie.

12. Se l'alimento de' bisogni fattizj è il commercio, altrettanto il principio, che li fa nascere è il desìo, e la libertà di gioire. Questi è l'anima del movimento sociale, e sta nella società come il moto nella fisica. Abbandonato senza leggi può distruggere, ben condotto conserva, e produce. Dunque le leggi debbono proteggerlò, debbono condurlo. Dunque debbonsi conoscer queste leggi, onde si sappia l'estensione, ed i confini, e quelli particolarmente, che vietano l'offesa ai costumi.

13. Il desìo di gioire, la soddisfazione dei bisogni fattizj mettono l'uomo in uno stato, che al cimento di esser oppresso avrà tanto più da perdere. Dunque tanto più di coraggio egli svilupperà contro chi tentasse di opprimerlo, giacchè la fermezza di difendersi sta in ragione della quantità dei beni, che si è in pericolo di perdere. Dunque uno stato tale alimenta il genio, una giusta libertà.

14. Ma lo stato dei bisogni fattizj s'allontana dalla natura, dunque si agisce contro la medesima, od almeno lontano dal suo ordine,

da'suoi suggerimenti? No: i bisogni fattizj sono tante produzioni, sono tanti effetti dell'intelligenza nostra, della nostra ragione. L'agire giusta la ragione è un procedere coi dettami della natura. Dunque un tal passo non ci allontana, ma ci guida a secondarla.

Ecco un prospetto, che presenta due oggetti. Nel primo sono segnati i rami dell'Economia Politica. Il secondo mostra quanto sia importante al buon ordine, alla giustizia, alla pubblica felicità il conoscerli, il proteggerli, l'attivarli. I trattati relativi ne mostreranno nei dettaglj più compita l'estensione, e le prove dei vantaggi, che la storia non offrirà, si troveranno in una ragionevole evidenza, che si svilupperà col calcolo politico di dimostrazione.

DELL' ECONOMIA POLITICA.

L' Economia Politica è l'arte di ben governare uno stato, e di ben dirigerne i pubblici affari. Lo stato si forma dall' unione degli uomini. Lo scopo di cotesta società è di rendersi felici. Tali non divengono gli uomini che non sono rispettati, e soddisfatti i loro dritti. Per rispettarli, per soddisfarli, conviene dunque conoscerli. La savia, la vera Economia Politica non li seconda soltanto, non sol li protegge, ma di questi dritti ne forma le sue massime, ne attrae i suoi principj. Formano dunque la prima fondamentale parte dell' oggetto nostro. Dunque noi cominciando da questi seguiamo le traccie più sicure al nostro intento.

DRITTO NATURALE DELL' UOMO.

Giustiniano definisce per dritto naturale quello su cui la natúra si è fatta maestra a tutti gli animali. Obbes lo qualifica dritto illimitato di tutto, a tutto; gli autori dei principj di dritto naturale, e della politica hanno chi più, chi meno coteste inesatte definizioni. Tra questi vi è stato perfino chi lo ha definito un dritto, che non suppone nè giusto, nè ingiusto. Non trovo da queste definizioni proceduta un' idea esatta, e completa. Le dichiaro per conseguenza almeno insufficienti.

Richiamo alle mie osservazioni l'uomo. Dal suo costitutivo d'intelligenza, e di materia, argomento dei doveri, che ha per se stesso, e da questi trovo la misura, e la definizione de' suoi dritti. Come animale sente il dovere di soddisfare ai bisogni dell' animalità. Dunque di provvedere alla sua sussistenza, ed abbandonando questa premura tenderebbe al suo annientamento; questo sarebbe contro il general istinto. Leggiamo gli andamenti di qualunque animale, e noi troveremo esser i primi quelli del suo sostentamento. Dunque il primo dovere in obbedienza alla legge della natura spiegata nel suo istinto, è la sua conservazione.

Come essere intelligente lo trovo capace di ragionare del più, e del meno, e quindi delle misure comparate. Nell' uso di questa proprietà, nell' istinto di conservarsi, vedo che la natura lo ha fornito della capacità di conoscere quale esser possa lo stato migliore, che egli cerca nella sua conservazione, e non cercando questo stato migliore soffocarebbe, e renderebbe nulla la sua intelligenza. Ma l'istinto dell' uomo è raffinarla, conservarla, perfezionarla. Dunque nell' obbedienza a questo istinto (altra legge di natura) egli trova il dovere di occuparsi dello stato migliore, quello stato, che noi chiamiamo di felicità.

Posti codesti due principj, materia, ed intelligenza, che formano l'essere dell' uomo, posti i due naturali istinti a raffinarli, a perfezionarli, a conservarli, definisco sulla stessa originale costituzione dell' uomo il suo dritto. — È questo una ragione accordata a ciascun uomo dalla natura alle cose proprie, alla sua conservazione, alla sua felicità. — Ossia una giusta pretensione in virtù delle leggi costitutive della sua essenza alle cose, che gli sono necessarie.

Dai doveri dell' uomo ordinati dalla natura col linguaggio dell' instinto alla di lui conservazione, e felicità nascono i di lui dritti.

La natura, se gli togliesse questi legittimi mezzi, lo avrebbe deluso, lo avrebbe ingannato. La natura è conseguente a se stessa, nè si sono trovati mai fatti in contrario per rimproverarla.

Nel primo dovere ecco nascere il dritto dell' uomo alla propria vita, quindi alla personale prosperità. Dal secondo, che è quello di cercar il proprio miglior essere, nasce il dritto alla proprietà dei beni, che gli vengono portati dall' esercizio delle di lui facoltà, quindi ne segue compagna da una parte la libertà, la sicurezza della persona, e dall' altra la garanzia della proprietà.

Questi dritti però sono proprj di ciascun uomo, ma non sono per ciascun uomo gli eguali. A misura della situazione di ciascun individuo cambiano questi, e tanto più in ragione dei sociali rapporti. Presentati tutti i legami, e le corrispendenze d'un uomo si decide della quantità, e dell' estensione de' suo dritti. Se tanti filosofi, e pubblicisti fossero partiti da questi principj, non ci avrebbero lasciate tante idee vaghe, e spesso contraddittorie sul dritto naturale dell' uomo.

DRITTO

DRITTO NATURALE
MISURATO SULL' INDIVIDUALE CAPACITA' DELL' UOMO.

I dritti dell' uomo stanno in ragione de' di lui bisogni alla propria esistenza, alla propria felicità. Ma questi cangiano a misura, che si cangia il di lui stato individuale, e sono pur varj giusta la maggiore, o minor facilità di soddisfarli. Dunque non è altrimenti vero, che il dritto naturale sia un tutto a tutti, e sia per ciascuno la stessa cosa, la stessa quantità. Un uomo debole ha più bisogni che un uomo forte, meno ne ha un uomo fornito di sanità in paragone d'un uomo infermo, più ne ha un bambino di quello, che pretender ne possa un uomo maturo. La distanza dall' uomo di genio all' uomo imbecille misura l'ineguaglianza dei rispettivi dritti; la quantità dunque, e la qualità di questi sta in ragione dell' individuale capacità dell' uomo.

Evvi un' altra misura ancora da osservarsi, e questa si è la capacità di potervi soddisfare. Un bambino spoglio di forze, e d'intelligenza ha un dritto al suo essere, questo appoggia alla natura che lo ha fatto debito dei genitori, supponiamo, che la morte gli abbia estinti, ecco il dritto del povero bambino reso

al grado di nullità per l'Incapacità di potervi soddisfare.

Dalle facoltà dunque corporali, ed intellettuali, e dai mezzi più, o meno facili all' uso dei dritti, la qualità, e la quantità va misurata, circostanze tutte, che provano quanto sieno ineguali da uomo a uomo. Questa ineguaglianza sta scritta nelle leggi eterne della natura, ne forma appunto l'armoniosa varietà, e ne appoggia la durata. Lo spirito debole dell' uomo giunge talvolta a rimproverar a queste leggi le cause de' fisici suoi mali; se con più di genio le guardasse, se con più di profondità avanzasse i di lui esami, ne rileverebbe degli opposti risultati.

L'uomo, che abusa della sua forza arriva talvolta a violar l'ordine delle fisiche leggi, ed è causa di mali a se medesimo. Coteste conseguenze s' imputeranno alle leggi, oppure all' abuso della sua libertà?

Discenda pure dalle leggi naturali il bene, ed il fisico male, discenda dalle medesime anche il bene, ed il male morale, esse però sono giuste, e sono perfette in relazione al piano generale perchè uniformi all' ordine, perchè conformi al fine, che è quello di operar il bene. L'uomo dotato d'intelligenza ha il dritto di contemplarle, di conoscerle; ma la prima

condizione che egli vi scopra, si è, che se egli abusa delle proprie facoltà, ed arriva a nuocere a se medesimo, od agli altri, la penale vi è indivisibile, egli da se stesso ha già minacciata la propria conservazione, la propria felicità, primo, ed ultimo de' suoi naturali dritti.

DRITTO NATURALE

MISURATO FRA L'UNO E L'ALTRO DEGLI UOMINI.

Sul nostro emisfero quasi tutte le parti delle popolazioni sono sociali, dunque è falso, che l'uomo sia naturalmente un animale insociabile. Noi dobbiamo la vita a degli esseri della nostra stessa specie. Questi per donarci al giorno non hanno dovuto associarsi soltanto, ma vegliare alla nostra sussistenza, alla nostra difesa, alla nostra conservazione. Se l'uomo colla donna non avesse formata una società durevole, la popolazione sarebbe stata soffocata sul primo suo nascere. Un bambino deve la sua sussistenza, il suo crescer degli anni alla continuata associazione tra lui, ed i genitori. Le arti, le scienze, che ben osservate non potrebbero essere, che il prodotto di unite forze, di combinate idee, di varj talenti, e di esperienze associate non avrebbero avuta una esistenza, quando fosse mancata la continuata associazione degli uomini.

La prima società dunque fu quella della famiglia. Presento alla mia immaginazione codesto quadro, e sulle traccie di una verità veduta, e provata, niente si altera dal mio pensiero. Osservo da un lato i bisogni, di

contro vengon in soccorso i servigj: più la pietà presenta i suoi sforzi, la riconoscenza dall' altro lato fa noti i suoi sentimenti. Nei continui bisogni, continua l'esercizio dell' enunciate virtù, e rende sempre più forti i legami d'unione, che l'innocente amore compisce, e perfeziona. Dal bisogno al servigio, ecco nascere un ordine naturale di dipendenza. La giustizia, la sanzione sopra i compagni dalla riconoscenza alla società, quindi i doveri di sicurezza, di reciproco soccorso, e dai doveri degli uni i dritti degli altri.

Hanno pensato alcuni, che la natura invitandoci alla società abbia attentato alla restrizione dei dritti dell' uomo. No, dessa li ha estesi, dessa li ha assicurati. Il dritto alla propria conservazione è il primo, ed è quello, che tutti gli altri in seno racchiudono. L'intento non potevasi ottenere, meno poi perfettamente, se non nello stato sociale. Dal quadro della famiglia, e dei successivi vantaggi se ne traggono concludenti le prove. Dunque nella società ha trovato l'uomo la sicurezza, e l'estensione de' suoi dritti. L'uomo colla dolce sua compagna unito, hanno inteso i due movimenti dell' inclinazione, e del bisogno. Oltre la facilità maggiore di provvedere alla propria sussistenza, la donna timida natural-

mente, ha trovata una sicurezza maggiore contro i pericoli; l'uomo un dolce sollievo ai suoi travaglj, alle sue pene.

In questo vantaggioso stato non è possibile idearsi, che l'uomo abbia voluto detrarre ai dritti della donna, che gli diveniva così cara, meno poi, che la donna abbia voluto sottrarsi all' autorità dell' uomo, di cui la forza, e l'affetto misuravano, e costituivano i di lei maggiori vantaggi.

Sono venuti i figli, i doveri dei genitori sonosi aumentati in ragione dell' aumentata famiglia, ora siccome l'estensione del dovere forma la base dell' estensione del dritto, così si estesero i dritti dei genitori sopra i nati figli, senza sottrazione alcuna ai dritti particolari dei medesimi.

Ecco come venne a spiegarsi l'ordine sociale. Ecco come al padre fu dovuta l'autorità prima, come quello, che avea più di forza per difendere, più d'intelligenza per dirigere. Dalla legge però di tenerezza, di giustizia, di ragione qualunque abuso gli era vietato. Tali nozioni sono dalla natura dettate all' essere intelligente, e ciò basta, perchè non dovesse ignorarle. L'uomo dunque fu conosciuto per il capo della società famigliare. La ragione, la giustizia, la necessità ne giustificò il potere,

Il tempo proseguì le generazioni, e l'ordine col tempo venne a prolungarsi.

Crebbero le famiglie, e si divisero ancora, ma crebbero con loro i bisogni. Ammaestrati sui vantaggi di un reciproco soccorso furono invitati dal proprio interesse a continuarsi l'amore, la pietà, la giustizia. Ecco il principio delle relazioni morali, che vennero ad estendersi nella società civile. La loro sorgente parte da relazioni fisiche costituite dalla natura nella gran molla, il bisogno. Noi non falleremo mai, se partiremo da cotesto punto, allorchè cerchiamo il vero principio di tutti i dritti, e di tutte le società.

DRITTO NATURALE
NELLO STATO DI SOCIETA'.

Nella moltitudine degli uomini, nel pericolo di contestazione tra capo, e capo di famiglia, si trovò necessario un piano, che dasse l'ordine, e prescrivesse l'armonia all' unione della società. Furono varie le forme progettate, proposte, accettate. Piacque ad alcune nazioni di affidare nelle mani di un solo il governo, la sovranità. Altri la divisero a più capi. In altri paesi, in altre epoche il popolo unito volle in qualche maniera ritenere fra le sue mani questo governo, cotesta sovranità, confidandola temporariamente ad alcuni membri, che egli eleggeva alla di lui rappresentanza. Di quì vennero i nomi di monarchia, di aristocrazia, di democrazia, ossia repubblica popolare, distinguendola dalla precedente nominata repubblica de' nobili. Questo genere di governo sussiste ancora presso que' popoli, cui è piaciuto a preferenza di abbracciare, e sebbene in alcuni varj qualche formalità, la combinazione però parte sempre dai tre enunciati.

Sia però qualunque la forma di questa autorità sovrana, essa non ha niente a che fare alla essenza colle basi del dritto naturale degli uomini uniti in società. Le leggi variano come

varia è la forma. Quelle, che decidono su i cittadini non sono, che leggi positive, ed instituzioni umane. Non hanno dunque a che fare colla base del dritto naturale, che è essenzialmente immutabile. Egli è vero, pur troppo, che le leggi civili non dovrebbero esser, che la spiegazione delle leggi naturali, ma invece talvolta se ne allontanano, e sono talvolta contrarie. Nella loro instabilità diviene inutile l'esame dello stato del dritto naturale degli uomini sotto il governo di simili sempre variate leggi.

Infatti dove le leggi, e la potenza tutelare non difendono, non assicurano le proprietà, la libertà, non vi ha nè governo, nè giovevole società, non vi è, che dominazione, ed anarchia sotto le apparenze di un governo, giacchè le leggi positive vi proteggono l'usurpazione dei forti, vi annientano la proprietà, e la libertà di chi ha la disgrazia di esser debole.

Ciò posto per conoscere l'estensione del dritto naturale degli uomini uniti in società conviene consultare le stesse leggi naturali, e quelle particolarmente, che suggeriscono il miglior governo possibile. Questo governo conviene impararlo dall' ordine naturale, e da quell' ordine positivo, che da per risultato i maggiori vantaggi di chi fortunato vi si trova,

di chi saggio vi obbedisce. Tanto dobbiamo persuaderci, che l'uomo in società per godere pienamente del suo dritto naturale deve essere obbediente alle leggi dettate dalla natura, ed alle positive ancora: ma è da desiderarsi perchè non sia offeso il suo naturale dritto, che queste ultime siano sempre derivate dalle prime, e non siano di quelle, che una giusta, e continuata estensione.

LEGGI NATURALI.

Le leggi naturali sono le instituite dalla natura stessa. Questa è un libro aperto a chiunque, e ciascuno deve leggerlo, deve rispettarlo, deve obbedirlo. Queste leggi essendo le più perfette nell' ordine, e nello scopo finale, così, ascoltate, e ricevute divengono la base più perfetta di un governo. Le leggi positive devono sempre esser regolate, e dirette dalle naturali, anzi non dovrebbero mai esserne, che una promulgazione, la manutenzione dell' ordine naturale il più vantaggioso, e conforme, ed uniforme al genere umano. Ecco l'argomento d'ogni legge civile, d'ogni legge positiva.

Le leggi di natura, o sono fisiche, o sono morali: alle prime appartengono tutte le cose, che entrano nella nostra macchina mondale, le seconde consistono nella cognizione dei dritti, e dei doveri risultanti dal naturale dritto, dritto, che appoggia sulla fisica legge, e sull' essenziale costituzione dell' uomo di trovarsi nel bisogno. Quelle sono le più vantaggiose leggi, che operano tutto il possibil bene della società. Nell' ordine fisico si contano quelle, che sono produtrici della potenza. Nell' ordine morale si contano quelle, che fanno risultare il bene nostro, il nostro male, dal bene, dal male, che noi agli altri facciamo.

Le leggi naturali sono eterne, sono stabilite alla perpetuità per la riproduzione, e distribuzione continua de' beni, che sono necessarj ai bisogni dell' uomo unito in stato di società. A queste leggi irrefragabili appoggia il corpo morale, e politico della società stessa: da queste vien diretto il corso regolare dei travaglj, e degli interessi degli uomini: queste istruiscono l'uomo a cooperare coi più felici successi al bene comune, e ad assicurarne la distribuzione la più utile, la più vantaggiosa a tutte le classi necessarie al buon ordine della società.

L'uomo non ha avuta alcuna parte nello stabilimento di coteste leggi. La parte sua è quella di obbedirle appunto, perchè nell' obbedienza vi trova i suoi più vantaggiosi dritti. Egli non vi potrebbe aggiunger cosa alcuna, senza aventurare la società ad un disordine, e questo disordine non potrebbe esser altrimenti evitato, che coll' osservanza esatta delle leggi naturali. Da queste si apprende la giustizia distributiva. Con queste si stabiliscono le forze, onde misurare, assicurare la difesa della società dagli ingiusti attacchi d'un ardito potere, od estero, od interno, che minacciasse la politica sicurezza: queste stesse leggi finalmente additano i modi di fondare i redditi pubblici, onde soddisfare agli impegni necessarj, alla sicurezza, al buon ordine, alla prosperità dello stato.

DRITTO DELLE NAZIONI.

Dopo un giusto acquisto l'uomo si fa legittimo proprietario de' suoi possessi, così una nazione dicesi possedere i suoi territorj, quando legittimi titoli, o di patto colle vicine nazioni, o di successione, o di consenso generale glieli abbiano conferiti.

Le nazioni per altro formando delle potenze particolari, e distinte, nè riconoscendo sopra di loro altra superiorità, non possono essere assoggettate all' ordine generale, che per volontaria convenzione, o coi mezzi della forza in conflitto d'un' altra forza.

Ciascuna nazione adunque ha dritto di mantenere una forza tale, che basti a richiamar all' ordine la nazione, che dipartisse dalla subordinazione all' ordine generale, ed ardita attentasse a disturbarla da' suoi legittimi possessi, e da' suoi inviolabili dritti.

Questa forza deve esser sola, e ad una stessa autorità unita. Una divisione non sarebbe, che svantaggiosa allo stato, mettendola al pericolo di separate fazioni: riducendosi allora allo stato di forza federativa, non si potrebbero aspettare, che le conseguenze, che ci presentarono di diversi per perpetuare poi le feudalità, le quali conobbero poi la verità di questa mas-

sima, e quindi passarono ad eleggersi un capo per dare, se era possibile, un movimento d'unità, ma non ebbero tutto l'intento.

Io non potrei meglio trovarvi la politica ragione, se non se dalla circostanza, che tali federazioni furono piuttosto congiure, che una vera società unita sotto una medesima forza, sotto uno stesso governo. Simile costituzione d'impero formata coll' usurpazione di grandi proprietà, e colla divisione di territorj invasi da una nazione di briganti, non è costituzione naturale. Dunque non può esser governo perfetto, e simili passi stanno in ragione contraria del dritto delle nazioni, del dritto delle genti.

La forza d'una nazione deve consistere in un reddito, che basti ai bisogni dello stato in tempo di pace, in tempo di guerra. Si stabilisca un ben regolato governo, le sue basi proteggano i dritti naturali, e noi vedremo costante la pace, forniti però dei mezzi per evitare la guerra, o di esservi vincitori: la guerra non sarà avvivata, che in ben rari cimenti. Sotto tale governo taceranno gli assurdi pretesti di commercio, o di altre pretese mal aperte, di cui servonsi alcuni governi per violar i dritti delle genti, per rovinar gli altri, e se stessi, non avendo per fine che un rovesciamento della nazione, ed ambiziosi progetti.

Vorrei pur finire questo capitolo, ma non so chiuderlo, se all'uomo per entrare nella carriera della vera politica non do alcune massime, che vorrei indivisibili dalla mente, e dal cuore di ognuno — Conoscere i proprj dritti, e conoscere i dritti altrui, non meno che i proprj doveri — Un cuor retto, uno spirito senza pregiudizj imbevuto dalla necessità di esser giusto per lo stesso suo interesse, persuaso, e convinto, che attaccare la proprietà altrui è una tacita permissione, che sia attaccata la sua, cotesto uomo si forma per tutti i tratti avvenire dei principj di verità invariabile, egli concepisce delle regole sicure, che li servono di mezzi ad apprezzar tutto nel suo giusto valore. Egli vede il vero delle cose, senza, che l'opinione di falsi sistemi imbarazzar lo possa, se si tratti di Economia Politica, di morale, egli ha una guida sicura per condursi. Tutto ciò, che è conforme al dritto naturale dell' uomo, è giusto, è conveniente, tutto ciò, che ne allontana, è falso calcolo, è ingiusto. Con questi principj egli conosce le leggi civili a fondo, può andar anche presso le forastiere nazioni per gli affari della sua patria. I principj generali del dritto, che egli possede le forniscono i mezzi onde penetrarne lo spiritto, e renderseli familiari. Sicuro così si

occupa dei vantaggi proprj, dei vantaggi d'ogni cittadino. Ecco il vero quadro del savio politico, dell' amico degli uomini, dell' amico dell' umanità.

DRITTO DELLE GENTI.

Il dritto delle genti è il dritto della ragion naturale, che deve essere osservato tra nazione, e nazione in tutti i rapporti. I principj, le regole, gli usi tacitamente, od espressamente stabiliti, ne formano parte. Dalla bontà di questi usi, di queste regole si ragiona dell' intelligenza, e della polizia delle nazioni, che le hanno addottate. I popoli, che studiano di concordarli colla ragione, col dritto naturale, saranno savj, e ben civilizzati.

Le nazioni sebbene per commercio, per vicinanza siano in vicendevoli trattati, cotesti legami però non le mettono giammai in dipendenza. L'uomo a riguardo di un altro uomo è libero, così è libera una nazione a riguardo delle altre nazioni. Chi pensa diversamente pretendendo di estender più oltre i sentimenti di umanità, non ha introdotto nel dritto delle genti, che dei falsi principj contrarj alla prosperità delle nazioni. I rapporti generali degli uomini non vanno mai confusi con quelli d'una costituzione civile. È cattiva logica il trarre una stessa conseguenza da differentissimi principj.

Le nazioni sono libere a scegliersi i mezzi alla lor felicità. Talvolta la comunicazione

cogli altri popoli è opportuna e talvolta avversa, e necessaria la total separazione. Nell' uno, e nell' altro caso la scelta della propria felicità è libera, e deve prevalere.

Le nazioni dunque non hanno altro rapporto tra di loro, che come esteri abitatori d'uno stesso suolo, e di avere la stessa organica costituzione. Lo stato è di perfetta eguaglianza, la differenza delle forze, la diversità delle ricchezze, niente toglie, niente aggiunge.

In questa situazione di libertà un popolo non può esser assoggettato, se non dalla forza, o dalla ragione. Se la volontà d'un popolo nuoce all' altro, quest' ultimo ha il dritto di reprimerlo colla forza, poichè a difender la propria indipendenza questo è l'unico mezzo tra nazione, e nazione, onde obbligar l'offendente a circonscriversi entro i confini dell' equo.

Il principio generale, che sta scritto in fronte a tutti, del dritto naturale, è quello stesso, che forma la più bella, la più sicura base del dritto delle genti che dovrebbe star impresso a caratteri indelebili sui limitrofi delle nazioni. — Ciascun popolo deve condursi a riguardo degli altri, come egli desidera, che gli altri si conducessero seco lui in somiglianti circostanze —.

Da questo stesso principio, a pochi go-

vernanti noto, e da pochi ascoltato, che per altro è il proprio dritto di nazione, ove l'indipendenza, e la perfetta eguaglianza è voluta, è difesa, ne nasce il dritto, che una nazione può condursi in faccia all'altra, come l'altra si conduce in faccia all'una. Talora ne nasce un crudele dritto, ma pur è vero dritto delle genti. Alla rappresaglia con rappresaglia si può rispondere. Il disordine, la ferocia della società, e dei popoli mal civilizzati, od ambiziosi, autorizzano talvolta delle vendette terribili.

Questo dritto delle genti nell'ordine politico ci presenta alcune leggi principali, che io riduco a sette, che è necessario di conoscere, e ponderare.

LEGGE I.

La pace.

L'uomo cerca la sua conservazione, la sua felicità: è entrato nella società per assicurarsele; per ottenerle è indispensabile la pace. Questa è un dritto di natura, che vuol la propria conservazione, e questo dritto parla a tutte le genti, così la prima legge è la pace. Conducendosi le nazioni tra loro coi reciproci riguardi di non fare alle altre ciò, che non vorrebbero fatto a loro stesse, mancheranno i titoli alla guerra, od almeno essa non succederà che dietro giusti motivi.

LEGGE II.

Un popolo può intraprendere la guerra quando pericola d'esser soggiogato, o distrutto.

Il dritto alla propria conservazione abilita l'uomo ad uccidere un altr' uomo, quando lo impone la difesa della propria esistenza, tale è il dritto di natura. Così le nazioni hanno lo stesso dritto, quando è certo, ed inevitabile il loro danno, la loro distruzione. Ecco il dritto delle genti.

LEGGE III.

Nella conquista, la nazione vincitrice non deve devastare, nè usar crudeltà.

La giusta guerra si apre ad oggetto di impedir la propria distruzione, la conquista per indennizzarsi, e per ottenere giustizia, ma quando il pericolo è passato, e che la conquista è succeduta, il titolo della guerra più non esiste: dunque deve finir qualunque danno, e crudel opera in osservanza sempre del principio di non fare ad altri, ciò, che nella stessa occasione desidereressimo non fosse fatto a noi stessi.

LEGGE IV.

Le nazioni belligeranti devono lasciar libero il passo alle negoziazioni, alla pace.

Se la pace è la prima legge delle nazioni, una guerra cessa di essere giusta, quando viene rigettata la pace, e non curate le trattative, o mediazioni: ne viene però in conseguenza, che giusta il dritto delle genti devesi tener libero, e facile l'adito a simili trattati. Dunque gli inviati della nazione aversaria, o delle mediatrici per simili oggetti devono esser ben ricevuti, e sicuri, sia in campo tra i militanti, che nelle città, o ville.

LEGGE V.

La parola data in guerra deve essere inviolabilmente osservata.

Le convenzioni fatte in guerra devono esser sacre: se una nazione manca, mette l'altra nell' istesso caso; un modo di render la guerra più crudele, e barbara. Il dritto delle genti appoggiato sul dritto naturale vuole osservate le promesse, lo stesso principio sta anche perchè la giustizia della guerra vuole l'adempimento, ed osservanza de' patti.

LEGGE VI.

Gli ambasciatori devono godere della maggior sicurezza.

La legge quarta dice libere le negoziazioni di pace, anche nel vivo della guerra, ma queste non lo sarebbero, se sicuri, e liberi non fossero gli ambasciatori, dunque sta colla ragione la legge di cui parliamo. Questi ambasciatori portano la parola della nazione, che rappresentano: questa deve esser libera, e franca come il linguaggio d'un indipendente nazione, che fa proposte, non è già suddita, non è già schiava: se essi abusano della loro rappresentanza si devono rimandare, giacchè per questi non v'è tribunale ove allora si trovano. Nelle reciproche convenzioni poi tra nazione, e nazione riguardo ai rispettivi ambasciatori vieppiù ferma deve stare questa loro sicurezza.

LEGGE VII.

Nessun popolo deve intorbidar la società degli altri popoli.

Sia in guerra, sia in pace, nessun popolo deve intorbidare l'altrui commercio, l'altrui società. Ciascuna nazione è libera, può associarsi, può restar sola, ma non ha dritto di rompere il commercio altrui. Questo sarebbe offendere la libertà naturale de' popoli, libertà che forma il loro maggior bene.

Nel dritto, che alcuno non intorbidi le proprie comunicazioni sta il dritto di non intorbidare le altrui: quindi i beni devono esser sicuri, ed il commercio libero presso le neutrali nazioni anche in tempo di guerra.

La neutra nazione può esser guardata come nemica in due casi. Primo se essa provede al nemico viveri, o munizioni da guerra, che questi non avrebbe potuto procurarsi senza aventurarsi al fuoco nemico. Secondo quando essa fa per il nemico commercio, che da se medesimo non avrebbe potuto continuare senza esporre le proprie navi, o la propria armata. Questa nazione allora spoglia il carattere di neutralità, si guarda come associata al nemico, divenendo fattrice, e maneggiandosi qual

agente per esso. Non può lagnarsi se si tratta come si tratterebbe col nemico stesso.

Per assicurarsi d'una vera osservata neutralità si esamina la condotta della nazione neutra verso quella con cui si è in guerra. Ogni passo straordinario, che protegge il nemico, è la prova d'infranta neutralità.

DRITTO PUBBLICO.

Il codice del pubblico dritto sono i trattati, le convenzioni, che seguono tra potenza, e popolo, tra popoli, e nazioni. Su queste appoggiano i loro reciproci legami, le loro rispettive obbligazioni. Le leggi, che questi popoli sonosi imposte, i dritti in seguito, che ne sono venuti, formano il dritto pubblico. Noi, che dobbiamo occuparsi della nostra patria, e quindi di quanto gli è relativo, dovressimo interessarsi sul dritto pubblico d'Europa: quali variazioni egli ci offre, e quante? tanti trattati prima successi non sono più, che monumenti d'istoria. La rivoluzione della Francia, la convulsione dell' Impero germanico, la Porta minacciata, la Russia, e Prussia imponenti, l'Inghilterra che paralizzò il commercio, la subdivisa, ed in parte rivoluzionata Italia, tutto predica, tutto richiede de' nuovi trattati, tutti richiedono general sicurezza, i dritti dell' uomo parlano ai popoli, alle nazioni. Intanto però sarà bene di aver un' idea di pubblico dritto. Mably, il gran manuale dei politici, è l'opera, che io posso suggerirmi, sarà storica soltanto la cognizione, ma basterà all' intento delle nozioni politiche, finchè la desiderata pace ci presenti dei nuovi trattati,

la nozione degli antichi ci istruirà a ragionare sui successivi.

Basti per ora ad istruzione politica sui diversi dritti il ragionare sui doveri ad essi indivisibilmente legati. Egli è importante di conoscere, che tutti i dritti miei, che voglio pretendere dagli altri osservati, non sono in ultima analisi, che altrettanti doveri, che da me devono esser osservati verso gli altri. Quanti più ne adempirò verso, ed a vantaggio de' miei simili, si aumenterà la quantità, e l'estensione de' miei dritti. Questa verità, questa persuasione è importantissima nell' ordine politico, noi la ragioneremo all' evidenza.

Da queste massime, e dalla loro osservanza procedono i savj costumi, primo oggetto della politica, senza questi le leggi sono inutili, e non saranno mai obbedite. I costumi domestici formano i costumi pubblici, e la virtù sola può render una nazione costantemente florida, e felice. Su queste basi, e non altrimenti è una scienza facile, e sicura la politica. Chi appoggia su diversi principj, o non soddisfa a' bisogni della società, o la prepara sordamente a disgrazie sempre maggiori.

Ho promesso di darvi una giusta idea delle leggi civili, il primo degli affari politici. L'occupazione prima di un savio governo è

l'amministrazione della giustizia, l'ordine di questa amministrazione ha le sue regole, e queste sono le leggi. Il politico ne deve conoscer i principj, e le basi su cui appoggiano: occupiamoci di questa prima parte fondamentale. Possino camminar i progressi colle premure mie.

LEGGI CIVILI.

L'uomo abbandonato all' impulsione del natural appetito, non è libero, ma in uno stato di nullità, sull' orlo della schiavitù, non v' è, che la libertà morale donata dallo stato civile, che rende l'uomo vero padron di se stesso, ma questo stato civile non esiste, che nell' ordine, l'ordine nelle leggi, dunque nelle buone leggi, e nella loro obbedienza sta fondata l'unica, la vera libertà dell' uomo. Con questi principj di evidenza ben si comprende, che non vi ha maggiore dovere in società, quanto quello di conoscere le leggi, e gli originali fondamenti.

La filosofia insegna, che le basi fondamentali sono scolpite nel fondo stesso della nostra natura, pure vi ha chi non l'ha bene ascoltata, o non ha ben inteso il linguaggio.

I romani, nazione, che ha fornito la serie più numerosa di giuste leggi, scrissero fra i dritti quello ancora di toglier la vita ai proprj schiavi, ai proprj figlj. Tacquero quì le leggi d'umanità; si potrebbe dir piuttosto, che la natura non era ascoltata, che nella confusione di vincitori, e vinti, l'eguaglianza erasi perduta, e si era obbliato ancora, che il primo dritto alla propria sicurezza appoggia al dovere di rispettare l'altrui.

PRINCIPJ DELLE LEGGI.

Per possedere una scienza qualunque conviene conoscerne i principj. Tocca dunque d'indagare quelli delle leggi per conoscer la natura, le regole, da cui con fermezza dipendono.

A pervenire a simile intento, non trovo più opportuno, che di far precedere due importanti verità, che vi presento come incontrastabili definizioni. La prima si è, che le leggi dell' uomo altro non sono, che le regole della sua condotta, la seconda consiste in ritenere, che la condotta di cui vi parlo non è, che la marcia dell' uomo al suo fine.

Si conosca dunque il fine dell' uomo, ed avremo scoperti i primi fondamenti delle leggi di questo esser intelligente. Conoscere il fine di una cosa è l'impegno di scoprire a quale oggetto sia stata fatta, e la scoperta dipende dal rilevare, primo come fatta sia, secondo a quali relazioni appartenga.

Per rilevare la prima parte noi non abbiamo, che ad ascoltare noi stessi. Sorpassando anche su tutte le module con cui si agisca, lasciando questa parte ai Metafisici ragionatori, certo egli è che siamo a noi stessi testimonj in fatto, che agiscano in noi due potenze. Una chiamasi intendimento, e ci abilita a conoscere,

re, l'altra appellasi volontà, ed è la nostra determinazione ad agire. Ciò basta allo scoprimento della prima parte. Passando alla seconda niente altro ci abbisogna, che di consultare noi medesimi: l'istinto nostro ci invita alla ricerca di una felicità, ci avvisa di allontanarsi dai mali. L'accoppiamento con la donna è uno dei primi beni appetiti. Il linguaggio de' bisogni nella capacità altrui di sovvenirvi scopre i secondi, ecco di quì le prime unioni, le prime famiglie, e quindi le molte unite, e finalmente lo stato sociale.

Basta codesta riflessione per comprendere, che il principio fondamentale d'ogni legge nell' uso dell' intendimento dell' uomo nell' esercizio della sua volontà consiste nel proporre, nello stabilire il suo bene maggiore, la sua felicità.

PRIMA LEGGE DI SOCIETA'.

Il primo legame allo stato sociale è quello di famiglia: il desìo dell' uomo di star unito alla sua dolce compagna, desìo che vivo si mantiene per lungo tempo, continuando dall' età di gioventù alla virilità, e sino alla vecchiezza ancora, sembra il primo anello suggerito dalla natura.

I bisogni di nutrimento, di educazione ai nati figli è il secondo legame, che tiene unita questa fruttifera pianta, cresciuti questi, Rosseau li dividerebbe per istabilire delle frazioni, onde trovare un principio ai patti sociali: io all' opposto ritengo una legge di umanità, di gratitudine, che tiene uniti questi cresciuti giovani alla famiglia per sovvenire la vecchiezza dei genitori, non rifiuto per questo il patto sociale, ma lo ragiono, e riduco ad un naturale sviluppo, che si può spiegar benissimo senza precipitare una divisione.

Egli è poi nell' ordine della natura, che successero le leggi civili a compir il legame dello stato sociale. Capo il marito della donna, e della famiglia, vi accordarono quella autorità, che concordava col buon ordine, si dispose, che i beni dei genitori passassero ai figli. La ragione appoggiava al riflesso, che

essendo i beni dati all' uomo per i bisogni della vita, e per conseguenza un seguito del beneficio primo, e l'ordine naturale consigliava, che avessero l'accessorio beneficio, quelli che aveano avuto il primo dell' esistenza. Nacque da questo genere d'affetto tra gli ascendenti, e discendenti anche quello dei parentali legami in ordine collaterale; come proveniente da un quanto solo posto nel centro della ramificazione, dovea necessariamente produrre una specie di unità, che ci venne a presentar il primo ordine di uno stato sociale, ordito per così dire, dalla stessa natura.

SECONDA LEGGE DI SOCIETA'.

La fecondità del genere umano nella moltiplicazione degli esseri venne a portare in tale distanza gli oggetti dal punto primo, che l'amore, ed il patto sociale sarebbero svaniti, se un altro anello non vi stabiliva la natura stessa: essa in fatti lo ha fatto consistere nei moltiplicati bisogni dell' uomo, e nella capacità reciproca di sovvenirli. Arrivati ai confini parentali, una serie di nuovi bisogni si innalzava, la sospirata felicità si estingueva al mancare dei sussidj; l'uomo sentì, che prestandoli avrebbe avuto in eguale stato il dritto di ottenerli dal suo simile, lo fece, e contento si trovò legato, ed ecco così l'anello, che ha compito lo stato sociale, e di tante famiglie venne a formarne in ordine politico una sola.

Io sviluppo codesti principj in ordine naturale, non intendo di erigermi contro chi pensa diversamente. Quando parlo col linguaggio della natura, e tengo dietro alle traccie della ragione mi basta: inventino altri degli appoggi ai loro opposti principj, divido in due parti i legami di cui ora parlo, che in vero termine chiamansi obbligazioni, altre io le chiamo volontarie, ed alcune io le nomino involontarie. Conoscendo l'uomo libero, vi so-

no delle obbligazioni, che dipendono dalla libera sua volontà: ma poi conoscendolo ancora qual dipendente dalle leggi; in questo secondo caso anche contro sua volontà egli è caricato di alcune obbligazioni. In ambi gli incontri però egli è sempre libero, perchè è nella esecuzione delle leggi, che egli trova conservata, e difesa la sua libertà: parlo della parte seconda, in quanto alla prima non occorre parlarne, giacchè non ha confini segnati da positiva legge.

Propongo le obbligazioni volontarie ridotte a due sorta: le prime sono mutue fra due, o più persone, come le società, le vendite, gli acquisti, i cambj, e simili convenzioni: le seconde toccano una sola persona, per esempio l'erede, che resta obbligato verso i creditori della successione, il gestatore dei negozj di un absente, che resta risponsale dell' assunto impegno; dal tenore di simili esempj se ne possono conoscer tutti gli altri.

Le obbligazioni involontarie gravitano sull' uomo, che trovasi in una carriera, alla di cui elezione egli non ebbe parte, ma che sono della natura della carriera stessa. Sotto questo titolo sono i municipali, gli amministratori, i ministri della repubblica, e possono anche esservi compresi i tutori, che indipendentemente

dalla loro volontà sono obbligati a prestarsi, ed assumere la custodia dell' orfano, o del pupillo.

Su codesto quadro generale dei legami della società tutti vengono tracciati i doveri dell' uomo: ed egli è appunto su questi doveri, che i fondamenti s'innalzano delle leggi civili, come egli è vero, che da queste sorgenti, i principj, lo spirito, ed i rapporti misurare si debbono di ogni legge.

FONDAMENTI GENERALI DELLE LEGGI.

Non vi ha metodo più facile per approfittar in una scienza, quanto quello di ridursi per quanto sia possibile ai principj. Di un tal metodo è pur suscettibile la scienza delle leggi sì civili, che politiche, ed economiche: addottiamolo adunque, e tutto si tenti per riuscirvi. A dieci io li riduco, e sono altrettante massime, colle quali concordar dee ogni legge, che appoggi all' equità.

1. Ciascun cittadino essendo membro del corpo sociale deve adempiere ai doveri, ed alle funzioni determinate da quello stato, in cui egli si trova, ed a quelle obbligazioni, che gli sono relative. Da questo principio nasce la massima incontrastabile, che gli obblighi di ciascheduno sono a quello stesso tante leggi sue proprie.

2. Ciascun cittadino essendo legato al corpo della società, non può, nè deve niente intraprendere, che offenda l'ordine sociale. Da questo principio deriva l'altra massima dell' obbedienza alle leggi, come quelle, che sono le regole dell' ordine.

3. Ciascun cittadino essendo membro della società deve mantenersi nel suo buon stato, e

non far cattivo uso, nè di se, nè di ciò, che gli appartiene. Di quì partono le leggi contro i prodighi, e contro gli avari, contro i violatori de' buoni costumi, contro gli attentanti ad offender l'ordine della società.

4. Ogni obbligazione da persona a persona, o più, ogni obbligazione volontaria, od involontaria in oggetti guardati dalle leggi deve esser sacrata, inviolabile, ed osservata la massima di non fare ad altri ciò che non si vorrebbe fatto a se stesso.

5. Nelle obbligazioni volontarie, e mutue dee ciascun cittadino con sincerità spiegare la cosa, a cui si obbliga, e con fedeltà eseguirla. Da questi principj sono regolate le tante leggi sui contratti, locazioni, e simili.

6. La misura delle obbligazioni involontarie, è proporzionata alla natura, ed alle conseguenze dell' obbligazione stessa. Con questo principio si regola il dovere d'un tutore, d'un funzionario pubblico, d'un coerede, e simili, che involontarj avvenga, che si trovino in simili incombenze.

7. In qualunque obbligazione involontaria è sempre vietata l'infedeltà, il dolo, la dubbiezza, la mala fede in maniera di fare ad altri ciò, che non si vorrebbe a noi fatto, di quì partono le tante leggi penali, e di nullità.

8. Ciascun cittadino obbligato alla società è tenuto di osservare ciò, che l'ordine della società stessa domanda: non prestandovisi volontariamente, vi può esser costretto dalla giustizia, dalla forza della pubblica autorità. Con questo principio si obbligano i funzionarj, i tutori, e simili ad assumere le cariche della repubblica senza volontà spiegata, così i possidenti a rendere ciò, che al pubblico interesse è necessario; da questi fondamenti nasce il dritto all' esazione de' tributi, il dovere delle pubbliche imposizioni.

9. Le obbligazioni volontarie ricevono la misura dal dovere, dai bisogni, che ne rendono l'uso necessario; del resto fra' cittadini ogni convenzione è libera, cui non contradica, o la legge o l'ordine sociale.

10. Ogni obbligazione, che offende l'ordine, o le leggi non solo è illecita, ma è punibile in ragione di quanto viene ad opporsi all' ordine, ed alla società stessa.

Le leggi, che non dipendono da questi principj, non possono, che attaccare la libertà dell' uomo, e rovesciare l'ordine politico, e sociale. In un tale rovescio non vi è più subordinazione, non vi è obbedienza consigliata dalla ragione, disposizioni tali figlie dell' ingiustizia, del dispotismo non appartèngono a

quella scienza, che io tratto, e non devono occupar l' uomo a cui io ragiono. Io pongo in mano dei filosofi codesti principj come in mano di un naturalista si pone la pietra del paragone per osservare la finezza dei metalli, e confrontarla. Chi trova nelle leggi la concordanza con questi principj, egli allora avrà bastantemente misurate le medesime con la giustizia, ed equità.

NATURA, E SPIRITO DELLE LEGGI.

Distinguea il dritto romano in molte parti le leggi, alcuni altri codici hanno seguito queste traccie, le distinsero in divine ed umane, naturali, e positive, di religione, e di polizia, di dritto civile, e di dritto delle genti. Io intendo di prescindere da questo metodo, e parto da distinzioni più generali. Osservo il carattere di tutte le leggi, e trovo, che riduconsi a due sorta, mutabili, ed immutabili, e questa è appunto la distinzione, che prima d'ogni altra io stabilisco.

Immutabili chiamo quelle leggi, che sono di natura, e costantemente mantengono la giustizia, e che quindi non vi ha autorità, che cangiare, od abolir le possa: nel numero di queste io conto tutte quelle, che appoggiano l'ordine sociale, e nella violazione delle quali rovesciato sarebbe l'ordine stesso. Un esempio sarebbe la disobbedienza alle medesime, la negativa di dare a ciascuno ciò, che gli appartiene, principj all' ordine essenziale, e che per tal motivo si appellano immutabili.

Nel numero delle mutabili io ripongo quelle, che sono indifferenti all' ordine sociale, e possono essere cangiate a misura dei bisogni.

Egli è indifferente p. e., che in atto solenne si contino piuttosto cinque testimonj, che due, che quattro, che le monete sieno in una, od in altra valuta, e simili.

La ragione per altro è quella, che in ogni genere di legge pretende d'esser convinta della giustizia, e dell' autorità di ogni ordine, quindi trovo opportuno di procedere, e conoscere con distinzione qual è la giustizia, e l'autorità cui appoggiano le leggi immutabili, e come a questa stessa giustizia, ed autorità appoggiano le leggi, che sono suscettibili di mutazione.

Prima di procedere a questo passo faccio precedere una massima generale, ed incontrastabile, che si è la giustizia universale di tutte le leggi consiste nel rapporto al buon ordine della società, del qual ordine le leggi stesse devono essere le regole.

Ciò posto, risulta, che le leggi naturali sono essenziali all' ordine, e per conseguenza essenzialmente giuste in ogni tempo, in ogni luogo. All' opposto le leggi mutabili essendo indifferenti ai fondamenti della società, la giustizia di queste non appoggia, che a quell' utile, che producono a misura dei luoghi, e dei tempi. Ecco le distinzioni riguardo alla giustizia, passiamo ora alla differenza, che abbiamo dato di voler ricercare nell' autorità.

Propongo quì preliminare una massima generale, niente meno incontrastabile della precedente. L'autorità universale di qualunque legge sta nell' ordine della natura dello stato sociale, l'obbedienza, e la sommissione alle leggi è dovere dell' istesso stato. La diversa applicazione delle massime alla differenza delle leggi naturali, e mutabili, si è, che le prime essendo la giustizia medesima fanno sentire un' autorità naturale sulla nostra ragione, quando delle seconde non sentiamo, che la potenza di chi le ha stabilite, ma che però per l'ordine sociale, per la sua conservazione debbono essere osservate.

Da questa distinzione un' altra differenza ne nasce pur d'effetto: consiste questa, che le leggi mutabili non potendo essere conosciute naturalmente dagli uomini, non obbligano, che dopo di essere formalmente pubblicate, e le naturali all' opposto nella loro essenziale giustizia essendo l'oggetto della nostra ragione, obbligano sempre senza formale pubblicazione, nè vi si può giammai eccepire d'inscienza, o di ignoranza, parmi d'aver data bastante idea intorno alla natura delle leggi.

VARIETA' NELLA SPECIE DELLE LEGGI.

Conosciute le distinzioni generali, sotto cui cadono tutte le leggi, possiamo discendere ad indagare le particolari ancora. L'assunto è utile, perchè così verremo a conoscere le diverse specie.

Esiste un dritto delle genti. L'universo dividesi in diverse nazioni: queste a lor piacere sonosi stabilite con un genere di governo soventi differente, non per questo si venne a togliere la comunicazione tra loro, che anzi spesso si vede l'ordine stesso naturale impegnato a prescriverla: per conservare codesta comunicazione, ed armonizzarla coll' ordine interno furono necessarie delle regole: queste portate alla forza delle leggi vennero ad assumer il nome di dritto delle genti, i trattati di pace, di negoziazioni, le mediazioni, le sospensioni d'armi, le composizioni, la sicurezza degli ostaggi, e simili formano l'oggetto di codesta parte di dritto. Siccome poi sotto la forza di leggi esser devono pubblicate tutte codeste parti, ed altronde niuna nazione può arrogarsi il dritto di imporne all' altra, così convien partire dai principj, che sieno a tutte le nazioni comuni, od almeno, che non offendano la rispettiva libertà.

Due sono finora i proposti in regola, l'uno appoggia alle leggi naturali dell' umanità, e dell' ospitalità, della fedeltà, e della lealtà ancora, principj, che devono essere osservati da tutte le nazioni a vicenda sieno in pace, sieno in istato di guerra. L'altro appoggia alle convenzioni parziali fra nazione, e nazione, con trattati, o dai lunghi usi stabiliti, ed osservati reciprocamente, l'infrazione di queste leggi, di questi trattati, di questi usi viene vendicata da guerra aperta, o da simili modi proporzionati alla rottura, ed alle intraprese; vi è pure un così nominato dritto pubblico, che guarda la nazione sopra di se medesima: le leggi, che lo compongono sono quelle, che si chiamano leggi di stato; desse stabiliscono l'ordine del governo, e formano la costituzione sulle traccie della quale piace a ciascuna nazione di essere governata, divide le cariche pubbliche, ordina il modo con cui venga amministrata la giustizia, la cosa pubblica, organizzata la forza armata, dirette le finanze, i municipj, e conservato il buon ordine nelle città, nelle provincie. E finalmente havvi quello, che appellasi dritto privato. In questo vengono comprese tutte quelle leggi, che dirigono tra cittadino, e cittadino le convenzioni, i contratti, le prescrizioni, le ipoteche, le successioni ec., ed ogni altra materia privata.

Il nome poi di dritto civile non ha sede separata nelle mie definizioni. Altri per dritto civile intesero il romano, alcuni lo limitarono a leggi particolari, e donarono alla classe del dritto delle genti la materia dei contratti, delle convenzioni, e simili; ciò fa vedere quanto sia arbitrario il metodo di distinguere. Io meno schiavo dell' altrui sistema ho stimato di addottare quelle distinzioni, che rendono più facile la nozione della materia; se non ci sono riescito non ho mancato di intenzione.

Intanto però io non escludo il nome di dritto civile, che anzi l'applicazione mia si estende a tutto ciò, che regola le materie tra particolari cittadini stabiliti in società, così si ha il dritto pubblico, si ha il dritto delle genti, si ha il dritto privato, che li giudichi nei rispettivi casi, noi li nomineremo giudicati dal dritto civile.

Non è da obbliarsi un altra distinzione, e che pur troppo conviene di sapere sin che si sia potuto formare un codice compito. Vi ha un dritto anche non scritto, e che pretende d'esser osservato in società. Questo si riduce ad altrettanti usi, che da prima non vennero qual legge stabiliti, ma che dalla lunga osservanza tengono la presunzione come di sanzionata legge.

COME

COME VANNO INTESE LE LEGGI.

Una via aperta all' arbitraria interpretazione, o maliziosa delle leggi, è uno de' maggiori danni, che si possa permettere in società. La giurisprudenza aventurata a questo disordine è stata talvolta vaga, e talvolta viziosa, e si è veduto partire il rovescio da quel punto, intorno a cui si circoscrivevano le regole del buon ordine. Ecco come si trovarono smontate, o sconcertate le bilancie della giustizia, e quindi profanata la stessa, e resa perfino odiosa, non meno, che la giurisprudenza.

L'interpretazione sia talvolta in certi casi necessaria, ma le regole devono esser giuste, e le stesse, esse sole devono servir di consulta, non l'arbitrio, non il raggiro, nè la maliziosa sottigliezza: io intanto vedrò di rintracciarle.

Le leggi naturali sono altrettante verità parlanti, che la natura, e la ragione additano all' uomo, queste devono andar indivisibili dall' autorità, sendo indivisibili dalla giustizia, dunque regolano l'avvenire, il presente, il passato, sono vigenti, ed obbligano in ogni tempo, in ogni luogo.

Le leggi mobili non diriggono, che gli accidenti avvenire, non guardano che il futuro

tempo, non possono, che dal dì presente al venturo tempo imporre obbligazioni, perchè a quest' epoca sola la cognizione si acquista di un tal ordine, dunque non obbligano del passato, ma solo dell' avvenire, e del presente. Avviene talvolta, che una legge presente si riferisca ad una passata legge, oppure ad una legge naturale: nel primo caso quando quella sia in osservanza, la nominata legge obbliga anche sul passato a misura dell' epoca in cui fu la precedente promulgata. Nel caso secondo l'obbligazione è indefinita riguardo al tempo, come è indefinita l'obbedienza alle leggi naturali. Egli è con questi principj, che si spiegano, e si sostengono quelle leggi, che sono mutuamente legate.

Le leggi amovibili nei modi legittimi stabilite hanno sempre per base la presunzione dell' utilità, sia che facciano cessare un inconveniente, o rendano un bene al pubblico. Ciò posto, sebbene l'esecuzione di tali leggi produca altri inconvenienti diversi da quelli, che fanno cessare, e non sia talora palese il motivo, che diede luogo alla legge stessa, nella presunta utilità va osservata la legge, sino a che un' altra, o deroghi, o sospenda. Anche l'esempio offre bastantemente delle regole sicure per escludere l'arbitrio, o la malizia. In

una legge oscura si deve cercar l'interpretazione, che già vi possa esser stata applicata. Le provincie italiche un tempo soggette a Roma possono consultar l'uso romano per interpretare le loro leggi, per regolarle, e per osservarle.

In fine per esser sicuro interprete, ed esatto applicatore delle leggi, se ne deve conoscere lo spirito, il senso, l'intenzione, armonizzando il primo coll' ultimo, e per ben riuscirci bisogna osservare.

1. Qual è il motivo, che ha dato luogo alla legge.

2. Quali gli inconvenienti, che si propone di togliere, o prevenire.

3. Quale l'utilità, che s'intende far nascere.

4. Quali rapporti abbia la nuova legge colle antecedenti.

5. Quali cangiamenti vi arrechi.

Io non pretendo, che queste sieno le uniche osservazioni da farsi, ho suggerito le prime, e principali, sulle traccie di cui moltissime altre si possono rilevare, che il tempo, le circostanze potranno far cadere più opportune; a me basta d'aver additato il modo di sapere cosa sia legge, cosa esporre debba, ed ordinare, onde poterne con fondamento ragionare, ed abilitarsi a conoscerne lo spirito: la-

scio ad altri la felicitazione di indagar più profondamente. Possa vedere un governo di cittadini illuminati, ove esista un codice di leggi, che providamente date, e di buon grado universalmente abbracciate tendino, ed operino la felicità de' cittadini stessi, e dove la forza d'un savio costume sii attivata, e mantenuta al grado di legge, e le leggi naturali sieno le regole sicure dell' interpretazione alle successive, dove oscurità, ambiguità, mala fede, manopolio, e malizia non esistano, sulla virtù basato, sulla base si mantenga; i miei più fervidi voti stimolo, e guida di questo mio lavoro saranno adempiuti, ed io con questa dolce speranza di vederlo attivato nel suolo felice d'Italia, patria mia, appagato.

FINE.

INDICE.